

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA COMUNE ED ENTI DEL TERZO SETTORE
NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/___

Articolo 1 – Scopi e principi

Il presente regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni del Titolo VII del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore C.T.S.) tenendo conto dell'assetto ordinamentale ed organizzativo del Comune di Rimini.

L'utilizzo degli strumenti previsti dagli articoli 55, 56 e 57 del CTS deve pertanto ispirarsi ai seguenti principi:

- di sussidiarietà;
- di cooperazione;
- di efficacia, efficienza ed economicità;
- di omogeneità;
- di copertura finanziaria e patrimoniale;
- di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse, come declinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 2 – Raccordo con le discipline di settore

Sono fatte salve le discipline di settore, statali e regionali, con riferimento alle *attività di interesse generale* indicate nell'art. 5 del CTS ed, in particolare, nelle disposizioni che disciplinano piani e programmi di settore (ad esempio, in materia di organizzazione della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali, mediante il piano sociale di zona, oppure di valorizzazione dei beni culturali).

Allo stesso modo, sono fatte salve le disposizioni, statali e regionali, che disciplinano l'approvazione degli strumenti di programmazione da parte degli enti territoriali, nonché in materia di processi partecipativi e di trasparenza.

Alla disciplina di settore, pertanto, dovrà preliminarmente farsi riferimento ai fini della relativa integrazione con quella prevista dal Titolo VII del CTS nell'ambito dei procedimenti, oggetto del presente regolamento, anche in ordine all'eventuale disciplina vigente in materia di partecipazione pubblica e/o di istruttorie pubbliche.

Articolo 3 – Procedimento di co-programmazione

L'istituto della co-programmazione è disciplinato dal secondo comma dell'art. 55 CTS, a mente del quale *"la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili"*.

La co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa, nella quale – fermo restando le prerogative del Comune, quale "amministrazione procedente", ai sensi della legge n. 241/1990 – il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.

Per quanto attiene la previsione di interventi che costituiscono la *"rete di servizi integrati"* in ambito sociale e socio sanitario la sede naturale di co-programmazione è il Piano di zona distrettuale di norma triennale. Tuttavia il Comune attiva **periodiche sessioni di programmazione** su una o più aree di intervento, secondo valutazioni di connessione funzionale e coerenza, sia in materia di welfare che di tutte le restanti competenze ad esso assegnate dall'ordinamento statale e regionale. Nell'ambito di dette sessioni si attua una preliminare ricognizione dei servizi e progetti esistenti, si analizzano le principali criticità ed opportunità di sviluppo, si definiscono le priorità di intervento e si delineano le soluzioni progettuali di massima.

La co-programmazione è un procedimento amministrativo che si articola nelle seguenti fasi:

- iniziativa, mediante l'atto con il quale si dà avvio al procedimento;
- nomina di un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990;
- pubblicazione di un Avviso;
- svolgimento dell'attività istruttoria;
- conclusione del procedimento.

In applicazione dei principi sul procedimento amministrativo – l’iniziativa può essere assunta anche da uno o più ETS, i quali richiedono al Comune l’attivazione del procedimento di co-programmazione.

L’attività di co-programmazione– in ragione dell’oggetto della procedura e del numero dei partecipanti – può essere articolata dal responsabile del procedimento in più sessioni, viene debitamente verbalizzata.

Il verbale dà conto dell’eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio.

L’atto, con cui si conclude l’istruttoria, coincide con la determinazione assunta dal Comune in ordine alle attività ed alle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

Il Comune tiene conto degli esiti dell’attività di co-programmazione ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

L’avviso, contiene i seguenti elementi:

- a) oggetto del procedimento di co-programmazione;
- b) requisiti dei partecipanti;
- c) modalità di partecipazione prevista;
- d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
- e) regime di pubblicità e trasparenza.

Al fine di valorizzare la funzione di innovazione dei processi di definizione del quadro di riferimento dei bisogni della comunità di riferimento e delle possibili azioni conseguenti, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, è possibile considerare contestualmente più oggetti, purché fra loro connessi, nonché tenere conto dell’integrazione di tali oggetti nell’ambito delle politiche generali del Comune.

L’attività di co-programmazione con gli ETS si conclude con l’elaborazione condivisa di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza del Comune, in modo da garantire l’autonomia nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell’istruttoria, in coerenza con gli indirizzi dell’ente medesimo.

Articolo 4 – Procedimento di co-progettazione

L’istituto della co-progettazione è disciplinato dal terzo comma dell’art. 55 CTS, di seguito riportato: “3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2”.

La co-progettazione è individuata come strumento ordinario di esercizio dell’azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato.

Essa costituisce un modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

L’utilizzo della co-progettazione è esteso oltre il settore del welfare e coinvolge anche le attività di interesse generale indicate nell’art. 5 CTS.

L’individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Compete al Comune la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.

Una volta individuato l’ente o gli enti partner, lo sviluppo dell’attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner”.

L’avviso, contiene i seguenti elementi:

- a) finalità del procedimento;
- b) oggetto del procedimento;
- c) durata del partenariato;
- d) apporto di risorse da parte della Amministrazione, condizioni organizzative, ed inoltre le informazioni, i dati e gli eventuali strumenti di programmazione e di pianificazione, ritenuti utili e pertinenti; quest'ultime informazioni possono essere fornite ed integrate anche nel corso della prima sessione pubblica;
- e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione;
- f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- g) criteri di valutazione delle proposte;
- h) conclusione del procedimento.

L'attività di co-progettazione– in ragione dell'oggetto della procedura e del numero dei partecipanti – può essere articolata dal responsabile del procedimento in più sessioni e viene debitamente verbalizzata.

Laddove il procedimento di co-progettazione sia finalizzato all'attuazione di un progetto innovativo e/o sperimentale, l'avviso, ma in generale tutte le fasi del procedimento, dovranno indicare e dar conto dei risultati attesi e di quelli conseguiti ad esito della collaborazione.

Articolo 5 – Aspetti economici della co-progettazione

In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione, le risorse *pubbliche* messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:

- risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
- beni mobili e/o immobili;
- risorse umane, proprie del Comune o di Enti pubblici o di cui esso si avvale a vario titolo.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Sempre in ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, agli ETS è richiesta una compartecipazione, che implichi comunque la mobilitazione di risorse economiche proprie del co-proponente - anche mediante la disponibilità di beni patrimoniali e di attività di volontariato - tale da coprire una porzione significativa dei costi di progetto valorizzabili e/o la mobilitazione di rilevanti risorse comunitarie attivabili dal medesimo proponente.

Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

La rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990; pertanto la relativa attività dovrà essere analitica ed inerente alle attività svolte.

Articolo 6 – Procedura di co-progettazione su iniziativa di parte

Trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l'iniziativa può essere anche di parte e, dunque, di uno o più ETS. Gli ETS, singoli o associati, devono formalizzare al Comune una proposta progettuale, nella quale siano chiaramente indicati l'idea progettuale proposta, la indicazione di massima delle attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate dall'ente.

In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli ETS, singoli o associati, il Comune attiva la procedura indicata all'articolo 3.

Articolo 7 – Regolazione dei rapporti scaturenti dalla co-progettazione mediante convenzione

Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (Comune e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione disciplina gli elementi salienti dell'esecuzione delle attività di progetto quali:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

In ragione dell'eventuale eterogeneità delle attività di progetto e degli ETS chiamati a darne esecuzione, gli atti della procedura, compresa la convenzione, devono disciplinare esplicitamente l'attività di coordinamento delle attività, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità attese.

Articolo 8 – Co-progettazione declinata nella forma dell'accreditamento

La co-progettazione, ai sensi del più volte richiamato art. 55, comma 3 del CTS può essere declinata nella forma dell'accreditamento, oggetto di disciplina specifica al quarto comma, di seguito riportato "4. *Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner*".

L'accreditamento di specifici servizi o gruppi di prestazioni si attiva mediante procedura ad evidenza pubblica appositamente predisposta con cui il Comune, dopo avere definito *obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner*, effettua il riscontro fra quanto richiesto come requisito dalla disciplina generale e di settore al soggetto da accreditare - integrata eventualmente da ulteriori requisiti strutturali e/o organizzativi, funzionali ad assicurare la qualità del servizio specifico - e quanto posseduto da quest'ultimo.

Tale procedura non comporta una selezione competitiva, né prevede valutazioni discrezionali di merito da parte del Comune esulanti quelle strettamente necessarie per l'accertamento dei requisiti.

Gli avvisi finalizzati all'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS mediante co-progettazione nella peculiare modalità dell'accreditamento devono regolare i seguenti aspetti:

- requisiti richiesti agli ETS, specificatamente inerenti alla procedura di accreditamento;
- eventuale durata del rapporto di accreditamento e/o della convenzione/patto di accreditamento;
- condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accreditamento;
- regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l'attivazione del partenariato;
- sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio;
- regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi;

- l'importo del valore economico riconosciuto agli ETS accreditati per gli interventi effettuati, eventualmente tenendo conto della compartecipazione da parte del destinatario dell'attività/del servizio;
- modalità di presentazione del progetto gestionale ed organizzativo, in cui si sostanzia la peculiare ed originale proposta di ogni ETS.

Ad esito della selezione degli ETS da accreditare, il Comune redige un "Elenco" o "Albo" da cui attingere; tale Elenco/Albo è di tipo "aperto", in modo da garantire agli ETS, che decidano di iscriversi ad esso, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità degli altri ETS accreditati.

L'individuazione degli ETS iscritti nell'Elenco/Albo, chiamati a svolgere l'attività/servizio, è riservata al beneficiario finale dell'attività dell'ETS o a chi ne ha la rappresentanza e tutela.

La scelta è posta in capo al Comune solo nei casi in cui prevale la valutazione connotata da esclusiva discrezionalità tecnica, attinendo la sfera della scelta alla congruità dell'ETS rispetto al bisogno del beneficiario finale.

In ogni caso, a parità di condizioni fra ETS, deve essere loro garantita la possibilità di ricevere le stesse opportunità di attivazione del partenariato.

Gli atti della procedura dovranno, pertanto, prevedere e regolamentare un sistema, chiaro ed efficace, di controllo e monitoraggio, da un lato, e di applicazione delle misure sanzionatorie, di tipo graduale, dall'altro, che vada dai richiami alle penali, fino alla risoluzione del contratto/patto di accreditamento e della decadenza dell'ETS dall'Elenco/Albo.